

TRIBUNALE DI ASTI

Il giudice,
nel procedimento iscritto al n. 77-1/2023 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso unitario proposto da **Murazzano Eliana**, nata _____ il _____, codice fiscale _____ e **Benotto Alberto Maria**, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, entrambi residenti in _____, Via _____, rappresentati e difesi dall'avv. Secondo Vigna del foro di Asti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montà (CN), C.so A. Manzoni n. 55, come da procura in atti, con l'ausilio della dott.ssa Giovanna Pittore, nominato Organismo di Composizione della Crisi, con il quale Murazzano Eliana ha avanzato proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e Benotto Alberto Maria ha avanzato richiesta di concessione del beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente ex art 283 CCII;

ritenuta sussistente la propria competenza, atteso che i ricorrenti risultano residenti in un comune rientrante nel circondario del Tribunale di Asti;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione richiamata dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII e dall'art. 283 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e che Murazzano Eliana appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

considerato che entrambi i ricorrenti non risultano proprietari di beni mobili di significativo valore, che nel patrimonio immobiliare dei medesimi vi sono cespiti (di proprietà del 50% ciascuno) per un valore stimato complessivo di euro 9.577,61, e che tali beni immobili che non vengono messi a disporre dei creditori con il ricorso in oggetto;

rilevato che la ricorrente MURAZZANO Eliana è titolare di reddito da pensione in misura pari a circa 1.750,00 euro su base mensile, gravato da trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto;

rilevato che il ricorrente Benotto Alberto Maria, pur abile al lavoro, risulta disoccupato e, secondo quanto dallo stesso riferito, privo di reddito;

considerato che i due ricorrenti convivono;

considerato (fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di omologa) che le spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti sono state quantificate in euro € 1.463,67 mensili, che tra le stesse non risultano indicate spese voluttuarie e che l'O.C.C. non ha rilevato, al riguardo, incongruità;

ritenuto pertanto che, verificata la regolarità formale della domanda avanzata da Murazzano Eliana, possa darsi corso alla procedura di proposta di ristrutturazione dei debiti, invitando i creditori a formulare eventuali osservazioni, e con riserva, all'esito, di assumere i dovuti provvedimenti;

rilevato che, quanto alla richiesta di accesso all'istituto dell'esdebitazione, avanzata da Benotto Alberto Maria, non risulta sussistere, in capo al medesimo, il fondamentale requisito dell'incapienza, essendo il detto ricorrente proprietario di beni immobili il cui valore (stimato da un consulente di parte, con perizia peraltro non asseverata), pur modesto, non appare irrisorio, anche in considerazione dell'entità dell'esposizione debitoria complessiva (pari ad euro 27.231,56, mentre il valore della quota di proprietà del Benotto è stimato in euro 4.788,80, corrispondente a poco meno del 20% dell'ammontare dei debiti);

considerato, peraltro, sotto il profilo della commerciabilità del bene, che la restante quota del 50% dei beni immobili di cui sopra è di proprietà dell'altra ricorrente Murazzano Eliana, e che i debiti gravanti sui ricorrenti traggono in larga misura comune origine dalla successione di Benotto Emilio;

visto l'art. 283 CCII, secondo cui può ottenere l'esdebitazione il debitore persona fisica "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità", e ritenuto che, per le ragioni esposte in precedenza, tale requisito non risulti soddisfatto nel caso di specie, potendo, invece, ragionevolmente prevedersi il conseguimento di utilità in favore dei creditori dalla liquidazione dei beni immobili di proprietà del ricorrente;

P.Q.M

Rigetta la domanda di esdebitazione dell'incapiente proposta da Benotto Alberto Maria, per le ragioni di cui in motivazione;

DISPONE

Che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Murazzano Eliana e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Asti (depurati dai dati sensibili non strettamente necessari ai fini pubblicitari della procedura), e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C.;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

RISERVA

All'esito, ogni decisione, anche con riferimenti alle invocate misure di protezione.

Si comunichi al proponente e all'OCC.

Asti, 2.11.2023

Il Giudice Delegato
Andrea Carena